



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 13 del 30-04-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **Aprile** a partire dalle ore **10:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il **ORNELLA STEFANELLI** in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

| Cognome e Nome | Presenze | Cognome e Nome | Presenze |
|--------------------|----------|----------------------|----------|
| CACI SERGIO | Presente | SOCCIARELLI EMANUELA | Presente |
| BENNI LUCA | Presente | VALENTINI FABIO | Presente |
| NARDI SILVIA | Assente | BERNACCHINI EMANUELE | Presente |
| CORONA GIOVANNI | Presente | LUCHERINI ALESSANDRO | Presente |
| FEDELE MARCO | Presente | CORNIGLIA FRANCESCO | Assente |
| STEFANELLI ORNELLA | Presente | SACCONI ELEONORA | Presente |
| MAZZONI QUINTO | Presente | | |

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO **LISSETTA D'ALESSANDRI**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il **ORNELLA STEFANELLI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante **LISSETTA D'ALESSANDRI**.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.4

DELIBERA n. 13 del 30-04-2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale(IUC);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; DATO ATTO che la TARI nel Comune di Montalto di Castro,

- assume natura tributaria, in quanto non si è ancora realizzato il sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che permetterebbe l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d. Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO il DPR 158/1999"Elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti" ovvero attraverso coefficienti indicativi di produttività di rifiuti per ciascuna categoria parametrando la tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile;

RICHIAMATA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 e il principio ivi contenuto del "chi inquina paga";

DATO ATTO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

VISTA la Deliberazione n.363/2021 con cui l'ARERA definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)

DATO ATTO che l'art. 7 della suddetta deliberazione ARERA disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il gestore predisporre il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTO il Piano Economico Finanziario per l'anno 2022 predisposto dal competente Servizio Ambiente,
DELIBERA n. 13 del 30-04-2022

validato da soggetto terzo ed adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/04/2022;

DATO ATTO che l'importo delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite della crescita è pari euro 3.226.235,00 come riportato nel citato PEF, di cui costi variabili riclassificati euro 2.012.112,00 e costi fissi riclassificati euro 884.614,00,;

CONSIDERATO che le indicazioni riportate nella citata deliberazione ARERA n.443/2019 e successive confermano l'utilizzo di parametri dettati dal D.P.R. n.158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

1. suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
2. determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3°, 3b, 4°, e 4b del D.P.R. n. 158/1999;
3. le utenze domestiche sono suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti il nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 sottocategorie;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.p.r. n. 158/1999 che dispone che il Comune procede alla ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri di razionalità, assicurando agevolazioni all'utenza domestica;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

DATO ATTO in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti relativamente al Comune di Montalto di Castro è complessivamente pari ad € 2.910.688,90;

EVIDENZIATO che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

RITENUTO fissare per l'anno 2022 i coefficienti Kd e Kc all'interno del range di cui alla tabella 4° e 3a, allegato 1, del D.p.r. n. 158/1999 e di confermare una ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, ovvero imputazione del 70 % dei costi alle utenze domestiche e del 30 % dei costi alle utenze non domestiche, parametro di ripartizione utilizzato sia per i costi fissi che per i costi variabili;

RITENUTO altresì, al fine di assicurare un gettito previsionale del tributo TARI di euro 2.897.104,00 di cui alla voce "entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita" al prima delle detrazioni di cui al Pef 2022 per un totale dei costi del Pef 2022 di € 3.226.235,00, di approvare le tariffe del tributo TARI nella misura risultante dall'allegato prospetto (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del D.P.R. 158/99 e della banca dati dei contribuenti;

DATO ATTO che trovano applicazione diretta le riduzioni previste per le utenze domestiche e non domestiche agli articoli 27-29 del Regolamento Comunale per la gestione della Tassa sui rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 01/07/2020 e modificato con deliberazione n. 25 del 28.06.2021 nonchè , per le utenze domestiche, le agevolazioni di cui all'art. 32 del medesimo regolamento;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 668 della legge n. 147/2013 dispone che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI;

DELIBERA n. 13 del 30-04-2022

RITENUTO pertanto di stabilire le date di scadenza dei pagamenti Tari anno 2022 come segue:

- 30/06/2022,
- 30/09/2022,
- 05/12/2022;

VISTO l'art.1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, calcolato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

RICHIAMATO l'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...".

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art.1, comma 683 della L.27/12/2013 n.147, che fissa il termine di approvazione delle tariffe della Tari (legate al PEF) entro il medesimo termine di approvazione del bilancio di previsione, visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021 n.228 convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 come modificato dal D.L. 34 del 30/04/2019) con particolare riferimento ai seguenti comma 15 e 15 ter:

- comma 15. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";
- comma 15-ter. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DELIBERA n. 13 del 30-04-2022

DATO ATTO, ai fini della determinazione delle tariffe che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise indomestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio Tributi-Suap e del di Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, di determinare per l'anno 2022, le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) di cui all'art.1, comma 641 e seguenti, della L. 147/2013, quali risultano indicate nell'allegato 1, quantificate con l'applicazione dei coefficienti Kb, Kc, Kd, di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura riportata nell'allegato 2) nei limiti del range previsto dal citato D.P.R. 158/1999;

2. Di dare atto che sull'importo della TASSA RIFIUTI (TARI) è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del all'aliquota del 5% salva diversa deliberazione dalla provincia di Viterbo;

3. di stabilire che gli avvisi di pagamento prevedano il pagamento in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata – 30/06/2022
- 2° rata – 30/09/2022
- 3° rata – 05/12/2022

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata ovvero entro il 30/06/2022;

4. di dare atto che con le tariffe approvate con il presente provvedimento il gettito complessivo della TARI è quantificato in via previsione pari a € 3.226.235,00 e che pertanto è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 così come risultante dal piano finanziario per la gestione del servizio rifiuti validato e adottato nella seduta consiliare del 30/04/2022;

5. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

6. di dare atto che il presente atto deliberativo sarà trasmesso entro il 14/10/2022 al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13 comma 15-ter del D.L. n. 201/2011;

7. di dare altresì atto che la presente deliberazione acquista efficacia dalla data di pubblicazione effettuata sul portale del federalismo fiscale entro il 28/10/2022; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14/10/2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale come previsto dall'art. 13 comma 15 ter;

DELIBERA n. 13 del 30-04-2022

8. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico alla deliberazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Procedutosi alla votazione per appello nominale, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Fedele, Mazzoni, Sacconi, Socciarelli).

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Fedele, Mazzoni, Sacconi, Socciarelli) resi in forma palese per appello nominale, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 27-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 27-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO D'ALESSANDRI
LISSETTA

IL PRESIDENTE
F.TO ORNELLA STEFANELLI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO LISSETTA D'ALESSANDRI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISSETTA D'ALESSANDRI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

|| per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISSETTA D'ALESSANDRI

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LISSETTA D'ALESSANDRI

TARIFE TARI ANNO 2022

| TARIFE TARI 2022- UTENZE DOMESTICHE | | | |
|--|-------------|-------------------|------------------------------|
| Famiglie | Quota Fissa | Quota Fissa Media | Quota Variabile per Famiglia |
| Famiglie di 1 componente | 0,874891 | 76,695361 | 52,04577 |
| Famiglie di 2 componenti | 0,956276 | 64,463303 | 121,44013 |
| Famiglie di 3 componenti | 1,037661 | 89,354588 | 156,13731 |
| Famiglie di 4 componenti | 1,119046 | 110,229698 | 225,53167 |
| Famiglie di 5 componenti | 1,190259 | 127,877318 | 277,57744 |
| Famiglie di 6 o più componenti | 1,251297 | 200,785851 | 320,948915 |
| Superfici domestiche accessorie - 1 componente | 0,874891 | - | - |
| Superfici domestiche accessorie - 2 componenti | 0,956276 | - | - |
| Superfici domestiche accessorie - 3 componenti | 1,037661 | - | - |
| Superfici domestiche accessorie - 4 componenti | 1,119046 | - | - |
| Superfici domestiche accessorie - 5 componenti | 1,190259 | - | - |
| Superfici domestiche accessorie - 6 componenti | 1,251297 | - | - |

| TARIFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2022 | | | | |
|--|---|-------------|-----------------|----------------|
| N. | Attività | Quota Fissa | Quota Variabile | Tariffa Totale |
| | | Euro/m2 | Euro/m2 | Euro/m2 |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,560484 | 1,576677 | 2,137161 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,508346 | 1,42614 | 1,934486 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,560484 | 1,5846 | 2,145084 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,964554 | 2,685897 | 3,650451 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,586553 | 2,036211 | 2,622764 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,430139 | 1,196373 | 1,626512 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 1,107933 | 3,719848 | 4,827781 |
| 9 | Case di cura e riposo | 1,160071 | 4,310112 | 5,470183 |
| 11 | Uffici e agenzie | 1,264347 | 5,367832 | 6,632179 |
| 12 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 0,66476 | 3,125623 | 3,790383 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,199175 | 3,347467 | 4,546642 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,251313 | 4,369534 | 5,620847 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,938485 | 2,883972 | 3,822457 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista | 1,277382 | 3,826809 | 5,104191 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,964554 | 3,604965 | 4,569519 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,134002 | 4,587417 | 5,721419 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,417104 | 3,24843 | 3,665534 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,560484 | 3,208815 | 3,769299 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 4,236216 | 23,864076 | 28,100292 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 3,480214 | 12,75603 | 16,236244 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 3,193455 | 8,933182 | 12,126637 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,942142 | 8,537032 | 10,479174 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 5,513598 | 15,410235 | 20,923833 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 4,536009 | 12,6768 | 17,212809 |
| 30 | Discoteche, night club | 0,964554 | 6,667204 | 7,631758 |